



COMUNE DI ISOLA RIZZA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc.00660940230
Part. IVA 01688240232

COPIA

Registro Generale n. 6

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 30-11-2018

Oggetto: NORME PER LA MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI A DOMICILIO PER USO PRIVATO.

IL SINDACO

Visti

- il R.D. 20/12/1928, n. 3298, Regolamento per la vigilanza igienico-sanitaria delle carni - art 13;
- il Reg. (CE) n. 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Reg. (CE) n. 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche e integrazioni;
- il Reg. (CE) n. 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Reg. (CE) n. 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento" (applicabile sino al 31/12/2012);
- il Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (applicabile dal 1° gennaio 2013, abroga la direttiva 93/119/CE);
- il Reg (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; • la proposta del Servizio Veterinario dell'ULSS 9 Scaligera di Verona;

ORDINA

- Sono consentite, di norma nel periodo da novembre a marzo, le macellazioni presso il domicilio privato degli animali della specie suina in numero massimo di 2 suini per nucleo familiare, nel rispetto delle norme in materia di benessere, trasporto e protezione degli animali alla macellazione.
- È sempre vietata, al di fuori dei macelli autorizzati e riconosciuti, la macellazione degli animali della specie bovina, dei solipedi e degli ovi-caprini.
- È sempre consentita e non soggetta a restrizioni la macellazione per uso privato, degli animali di bassa corte (volatili e conigli).
- La macellazione domiciliare di suini è consentita, previa autorizzazione ed esclusivamente nell'orario di attività del Servizio Veterinario, presso gli insediamenti in cui si allevano o si detengono tali animali, registrati presso il Servizio Veterinario, ai sensi dell'O.M. 12/4/2008 e del D.Lgs n. 200 del 26/10/2010 es.m.i.
- Le carni ottenute dalla macellazione dei suini presso il domicilio privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all'interno del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione o di cessione delle carni e dei prodotti da esse derivati.
- Coloro che intendono ottenere l'autorizzazione per macellare i suini a domicilio dovranno comunicarlo con almeno due giorni lavorativi di anticipo, alla segreteria

del Distretto del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 9 Scaligera competente per territorio, lasciando nome, cognome e recapito telefonico per concordare luogo e orario della macellazione che viene in questo modo autorizzata.

- Il Servizio Veterinario provvede ad eseguire l'ispezione sanitaria integrandola con l'esame trichinoscopico o altri accertamenti previsti dalla normativa in vigore.
- L'abbattimento dei suini deve avvenire previo stordimento effettuato mediante pistola a proiettile captivo o altro metodo idoneo applicato esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
- Immediatamente dopo lo stordimento si deve procedere al dissanguamento mediante recisione dei grossi vasi del collo; il dissanguamento deve avvenire in modo rapido e completo.
- La lavorazione deve avvenire nel modo più igienico possibile, con attrezzature ed utensili puliti, sanificati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie.
- Tutte le parti della carcassa e le frattaglie dei suini macellati sono tenuti a disposizione del Servizio Veterinario per l'esecuzione della visita ispettiva.
- Le carni potranno essere lavorate solo dopo l'esito favorevole dell'ispezione sanitaria.
- A seguito dell'esito favorevole dell'ispezione sanitaria, il Servizio Veterinario compila la richiesta di pagamento delle somme previste dal tariffario regionale approvato con D.g.r. n. 1251 del 28 settembre 2015 con la voce tariffaria 9.2 "Ispezione delle carni di animali macellati a domicilio per autoconsumo", all'utente sarà recapitato successivamente un bollettino MAV per effettuare il pagamento della prestazione.
- La macellazione dei suini senza la preventiva autorizzazione o la macellazione degli animali della specie bovina, equina ed ovi-caprina fuori dai centri di macellazione autorizzati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, comporta violazione dell'art. 13 del Regolamento per la vigilanza igienicosanitaria delle carni approvato con R.D. 20/12/1928, n. 3298, sanzionato con l'art. 62 del citato Regio Decreto (il quale rimanda all'art. 358 del T.U.LL.SS. n. 1205/1934, così come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 196/1999) con la sanzione amministrativa da 1.549,00 € a 9.296,00 €.
- Pertanto, qualsiasi suino macellato senza la preventiva autorizzazione o qualsiasi animale della specie bovina, equina ed ovi-caprina macellato fuori dai centri di macellazione autorizzati dovrà essere immediatamente sequestrato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 327/1980 ai fini della confisca e distrutto con spese a carico del detentore, con le modalità previste dal Reg. (CE) 1069/09.
- I sottoprodotti di origine animale derivanti dalla macellazione domiciliare dovranno essere gestiti ai sensi del Reg. (CE) 1069/09.
- Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, è immediatamente esecutiva e rimarrà in vigore fino a diversa determinazione.

IL SINDACO

F.to BONINSEGNA SILVANO